

Lazzaro siano o no irrevocabili, e questa irrevocabilità su qual legge abbia fondamento.

MICHELETTI, G. B., relatore. Comincio col rispondere alla interpellanza mossa ultimamente dall'onorevole preopinante.

La Commissione non ha perdonato ad investigazioni per conoscere la natura delle pensioni date dall'Ordine mauriziano; essa ha fatto ricerche sulla legislazione che regge quell'Ordine; ma quanto a rievocabilità od irrevocabilità, non ha trovato testo di legge che la stabilisca in modo positivo; bensì ha trovato il fatto incontestabile, che quando queste pensioni sono date, siano esse unite al semplice cavalierato, oppure ad una commenda, sono irrevocabili, forse perchè sono perpetui i gradi di cavaliere e di commendatario. Quanto ai consiglieri dell'Ordine, la Commissione ha riconosciuto che quantunque cessino dall'intervenire ai Consigli, continuano tuttavia a godere della commenda, alla quale è sempre annessa la dotazione di lire mille. In mancanza pertanto di legge espressa, la Commissione ha creduto potere stabilire in fatto che le pensioni sopra il Tesoro mauriziano sono irrevocabili. Se constasse altrimenti al deputato Valerio, la Commissione sarebbe lieta di ricredersi, ed allora, invece di un solo, tre sarebbero i motivi per considerare l'onorevole Galvagno come impiegato.

Venendo al principio del suo discorso, dirò che bisogna che io mi sia molto mal espresso, perchè egli mi ha mal inteso.

Io non ho detto che la Commissione non abbia approvato o disapprovato la proposta fatta, credo, due anni fa, dall'onorevole deputato Valerio; ho detto solamente che la Commissione non ha creduto dover entrare in quell'ordine d'idee, perchè ad essa pareva, per le ragioni che ho testè esposto alla Camera, non essere necessario; credette bastare di stabilire non esservi separazione assoluta tra l'Ordine mauriziano e lo Stato, principalmente perchè non può essere separato il capo dell'uno dall'altro e perchè non vi può essere separazione nell'amministrazione, inquantochè dipende direttamente ed indirettamente, ma non perciò meno efficacemente dal Ministero.

DEFORRESTA. La Camera ha già veduto che io avrei voluto evitare la grave e delicata questione che ci occupa; essa comprenderà quindi agevolmente che io non vorrei prendere sulla mia responsabilità di darle soverchio sviluppo. Mi limiterò soltanto ad un solo riflesso in risposta all'onorevole Mellana.

Esso riconosce che gli impiegati dell'Ordine mauriziano non sono nominati colla firma di un ministro responsabile, e parmi che egli stesso convenga che ciò non ostante queste nomine siano perfettamente regolari.

Ora, io gli domando come egli possa considerare questi impiegati quali funzionari dello Stato, come impiegati regi nel senso dell'articolo 100 della legge elettorale.

Per me io credo che, a fronte di questa verità riconosciuta dallo stesso preopinante, sarebbe non solo illogico, ma ben anche pericoloso il considerare i detti impiegati come funzionari pubblici ed impiegati regi nel senso dell'articolo 100 della legge elettorale.

Ci pensi la Camera: ammettendo la proposta della Commissione essa riconosce perfettamente regolari e valide le nomine di pubblici funzionari ed impiegati regi senza la controfirma di alcun ministro responsabile; essa dimentica una delle più importanti disposizioni dello Statuto.

DEPRETTIS. Mi limiterò a fare alcune brevi osservazioni su quanto ha detto l'onorevole Deforresta.

Egli diceva che vi sarebbe un pericolo grave se si ammet-

tesse la massima che deriverebbe dalle conclusioni adottate dalla Commissione riguardo all'onorevole Galvagno; io spero di poter dimostrare alla Camera che avremmo un male assai più grave quando le conclusioni della Commissione venissero respinte.

Io prego la Camera di osservare come la questione sia assai più grave in sostanza di quello che si presenti in apparenza.

Gli ordinamenti costitutivi di uno Stato non si comprendono tutti nella carta costituzionale; quelli che hanno per iscopo di porre in atto lo Statuto secondo il suo spirito e con verità, sono in alcune loro parti essenziali altrettanto costitutivi quanto lo Statuto fondamentale medesimo.

Appartiene a queste disposizioni costitutive appunto quella che si contiene nella legge elettorale dove limita il numero dei funzionari stipendiali che possono sedere in questa Camera; e quando la Camera colla sua decisione e col fatto consenta ad introdurne nel suo seno un maggior numero, con ciò essa verrebbe a ledere gravemente l'economia costitutiva dello Stato.

L'onorevole Deforresta sostiene che non si possono considerare come funzionari regi stipendiali, e quindi contemplati dalla legge gli impiegati dell'Ordine mauriziano. Se non si vogliono chiamare impiegati regi stipendiali, nessuno negherà che non siano funzionari stipendiali, e che per le loro funzioni, se non direttamente, certo indirettamente siano nominati e dipendenti dal Governo.

Io divido la opinione manifestata in altro dibattimento dal mio amico Valerio sul punto che i beni dell'Ordine mauriziano appartengono allo Stato. La Commissione però non è entrata in tale questione; essa non ha creduto che il caso presente lo richiedesse.

Io quindi voglio appoggiare il mio ragionamento ad una premessa che io non ammetto, voglio cioè considerare l'Ordine mauriziano come un corpo morale. Questa è una dottrina che non potrà essere contestata dalla maggioranza.

Se adunque l'Ordine mauriziano è un corpo morale, egli non può considerarsi sussistente nell'ordine costituzionale, se non coi vantaggi dello Stato. Neppure questa asserzione mi sarà contestata, poichè qualunque siano le direzioni primarie, e lo spirito che animò la istituzione di quest'Ordine, qualunque siane il fatto, statutariamente non si può credere che esso esista per fini contrari od indifferenti al bene dello Stato. È dunque uno stabilimento connesso all'amministrazione dello Stato, ed i cui funzionari ed il cui patrimonio debbono giovare al vantaggio comune.

Posta la questione in questi termini, io prego la Camera di osservare alcuni suoi precedenti. La legge elettorale non si può interpretare sì strettamente alla lettera, da sostenere che l'impiegato che non viene direttamente nominato da un ministro responsabile non sia impiegato governativo. Noi abbiamo avuto dei casi consimili, e fra gli altri quello dei segretari comunali, i quali, quantunque non siano nominati da un ministro responsabile, tuttavia la Camera ha deciso che non potevano sedere nel suo seno, ritenendoli come veri impiegati; ed in proposito si potrebbero addurre altri esempi. Del resto, nelle amministrazioni dello Stato, succede non di rado che vi siano impiegati i quali siano nominati al loro ufficio, per così dire, in secondo grado; la legge non dice che si debbano ravvisare come impiegati solo coloro che sono nominati direttamente da un ministro responsabile; quindi, ancorchè la loro nomina derivi da funzionari, i quali direttamente sono nominati dal Ministero, funzionari che hanno nelle loro attribuzioni facoltà di nominarne altri a loro subor-